



federica **marciano ds**
fabrizio **marciano ds**

DOPO DI NOI

vadecum per una legge
che può funzionare

con il contributo di giuseppe **bagnaro**

SUSSIDI/01



edizioni
neomediaitalia
neomediaitalia.it

federica **marciano ds**
fabrizio **marciano ds**
Dopo di noi
vademecum per una legge
che può funzionare

con il contributo di
giuseppe **bagnaro**

SUSSIDI

 edizioni
neomediaitalia
neomediaitalia.it

© **edizioni neomediaitalia**
napoli 2018
phone 338 3434344

prima edizione: aprile 2018

ISBN 9978-88-95776-08-8

distribuito in italia
da **libri.co.italia srl**
50026 san casciano
v.p. firenze italia
055 822.94.14 - 055 822.84.61

visitate il sito
neomediaitalia.it
con la scheda del libro e
l'occasione di acquistarlo online.

A quanti credono che
la gioia debba essere
un patrimonio comune.

Federica e Fabrizio
Marciano di Scala

Introduzione

Di cosa parla questo opuscolo?

È un voler aprire un dialogo aperto e molto diretto con chi porta con sé delle fragilità sia fisiche che psichiche. Sicuramente è anche una buona guida.

Questo dialogo-guida parte dalla considerazione che una delle maggiori preoccupazioni per chi si prende cura di una persona cara con disabilità è sapere cosa sarà del suo futuro, con la sopraggiunta impossibilità di continuare a fornirle il proprio amore e il proprio supporto.

Grande è la preoccupazione per i genitori di figli con fragilità e bisognosi di un adeguato supporto.

Tuttavia, buona parte delle persone con disabilità è in grado di prendere decisioni o contribuire ai processi decisionali in merito alle proprie esigenze future, supporto e assistenza. E questo è un dato che devi tener ben presente e ne parleremo innanzi. Così come non manca, però, che alcuni membri della famiglia portatori di disabilità hanno un basso livello di controllo personale, non potendo partecipare attivamente ad esso processo decisionale. La ricerca indica che molte persone desiderano fare disposizioni finanziarie private per le future esigenze di assistenza e di alloggio di una persona con disabilità, ma non comprendono i passi che dovrebbero compiere per pianificare il futuro.

Questo opuscolo ha lo scopo di proporre un dialogo aperto al fine di aiutare a trovare informazioni e supporto, oltre che per individuare obiettivi di benessere futuro utili a chi è fragile e ha esigenze di sostegno. La problematica di chi fidarsi dei consigli sovente è cosa di non scarso rilievo per le famiglie e può influenzare la capacità di scelta, deviarla o ritardarla. Le informazioni contenute nell'opuscolo sollevano domande e forniscono possibili risposte a futuri problemi di pianificazione. Questo opuscolo è, come detto, anche una guida, ma tu che leggi dovresti ricevere anche un'adeguata consulenza integrata (legale, fiscale, assicurativa, finanziaria) prima di delineare il tuo piano.

Profilo di questo opuscolo.

L'opuscolo è diviso in sezioni per aiutare le famiglie a “navigare” tra le opzioni disponibili quando si programma un piano per il futuro.

Pianificazione per il futuro quindi non solo da anziani, quando non si è più in grado di fornire il livello di assistenza di cui la persona ha bisogno, bensì da oggi e subito.

Gli Autori

Capitolo 1

Pianificazione futura: aspetti brevi da considerare

Al fine di provvedere al futuro di un membro della famiglia con esigenze di supporto, è importante dedicare un po' di tempo a riflettere su quali siano le tue speranze e i tuoi sogni per il futuro della persona cara e anche quali speranze e sogni tu abbia per te stesso.

Non esiste una “taglia unica”, perché ogni persona avrà le proprie speranze, i propri sogni e i propri desideri.

Poiché le famiglie affrontano il problema di come fornire un futuro sostenibile a salvaguardia dei propri congiunti, l'accesso alle informazioni per sostenerli nel processo decisionale può essere limitato ai consigli di avvocati o pianificatori finanziari che potrebbero essere carenti in questo settore. Molte persone con disabilità stanno ora sopravvivendo ai loro genitori, quindi prepararsi per il futuro è più di un imperativo. Ogni famiglia ha esigenze diverse a seconda delle circostanze. Come genitori è importante porre la domanda: "Cosa desidera mio figlio per il futuro suo sostegno e che cosa spero e desidero io per lui?"

È vantaggioso per i genitori includere altri membri della famiglia quando riflettano su questa domanda in modo che i fratelli e gli altri componenti la famiglia abbiano a

contribuire al processo di organizzazione. Lavora, quindi, non singolarmente, ma come famiglia e coinvolgi sempre e primariamente il tuo familiare disabile il più possibile. Per evitare conflitti in seguito, assicurati che ci si argomenti su quali siano le esigenze di ogni membro della famiglia ora e in futuro; ponendo attenzione – principalmente e si ribadisce - sulla persona con disabilità. È vitale che, ove sia possibile, il familiare con disabilità abbia l'opportunità di avere il preminente ruolo e la propria visione per il futuro che lo riguarda; dunque, gli si dia il massimo ausilio per realizzare questo ruolo di protagonista, perché si ottenga un livello alto di comprensione cognitiva nel partecipare a questo processo progettuale. Pur riflettendo sulla visione e sulla pianificazione per il suo futuro, è essenziale appunto mantenere la persona con disabilità al centro del tuo obiettivo. Pensare di offrire un futuro sostenibile per tuo figlio disabile può sollevare da molte paure e preoccupazioni. Può essere utile guardare a qualcuno nella tua rete di conoscenze come spunto di riflessione e di confronto, quando affronti questi interrogativi.

Pensa quindi a dove potresti trovare questa possibilità di confronto. Sviluppa una "lista dei desideri" di tutte le cose che il tuo familiare tine inconsiderazione, in quanto ciò aiuterà te e gli altri che potrebbero venire dopo di te, a prendere decisioni valide.

Aggiorna questo elenco quando l'età e le circostanze della persona cambiano.

Pianificare il futuro non riguarda solo ciò che accadrà

dopo la morte. La vita è incerta e il tuo piano potrebbe aver bisogno di entrare in vigore oggi o domani, piuttosto che in un futuro lontano. La prudenza induce a prevedere. Un futuro sicuro e sostenibile per tuo figlio disabile sarà più agevolmente raggiunto se vi sono altri che si impegnino ad assisterli a lungo termine. Non quindi un soggetto singolo, dunque. Potresti allora voler impostare un gruppo definito “cerchia di supporto” o “rete personale”. Una “cerchia di supporto” o una “rete personale” possono includere familiari, amici e altri membri che non siano della famiglia, ad esempio un professionista con specifiche competenze e qualità morali. Se hai già un piano in mente, sarà più facile accedere a consigli pertinenti alla tua situazione.

Più chiara è la tua visione, più facile è pianificare e attenersi al piano. Avere la tua famiglia e altri non familiari capaci di sostenere la tua visione ti aiuterà. Una volta che un piano è ben sviluppato, può essere aggiornato periodicamente per adattarlo alle mutevoli esigenze del tuo familiare con fragilità.

Ecco alcune idee per quanto potresti voler considerare, come punto di partenza. Sii esplicito quando lavori attraverso questi interrogativi base, per pianificare e lavorare per un risultato positivo per il futuro.

- Quali sono le speranze e i sogni della persona fragile e quali sono le tue speranze e i tuoi sogni per questa?
- In che modo la persona attualmente comunica i propri bisogni?
- Quando e come potrai soddisfare tali bisogni?

Capitolo 2

Scelta dell'opzione giusta (domande)

Perché una pianificazione per la disabilità?

Pensare a un regime futuro dipende dalle capacità di esplicitazione della persona con disabilità, dalle risorse disponibili e dai tuoi desideri per il suo futuro.

Tuttavia, ci sono due ragioni principali per cui potrebbe essere buona cosa pianificare con contrattualistica adeguata:

Se la disabilità influisce anche sulla capacità mentale della persona (disabilità intellettiva, infermo di mente), la persona può aver bisogno di aiuto per gestire risorse o denaro.

Diverse opzioni per farlo.

Esempio:

- Luca ha una disabilità intellettiva non di rilievo. Lavora, e può badare a se stesso, ma ha bisogno di aiuto ad amministrare il danaro. Sua sorella Chiara lo aiuta a gestire il suo danaro, col pagamento delle bollette ecc.

Questa situazione di fatto sembra che funzioni. La madre di Luca, Raffaella, decide di dare a Luca metà del suo patrimonio, fiduciosa che sarà curato da lui con l'aiuto di Chiara. Dunque, che fare? Pensa correttamente questa madre? Farebbe meglio a chiedere una

consulenza o può fare da sola? E' il caso che avvii preventivamente una procedura dinanzi al giudice tutelare per la nomina di un amministratore di sostegno? O piuttosto meglio pensare all'istituto della sostituzione fedecomissaria? Ma il caso specifico rientrerebbe in detta disciplina così tassativa che impone lo stato di interdizione, cosa che non riguarda Luca? Non farebbe meglio se Raffaella decidesse di attribuire con un legato modale alla sorella di Chiara quella metà del suo patrimonio, fiduciosa che sia sempre lei a curare il fratello? O meglio ancora considerare un contratto di affidamento fiduciario, oppure un trust? Se vi sono beni solo mobili e non immobili, inutile pensare al vincolo di destinazione ex novellato art. 2645ter c.c.? Bene, se Luca non avesse la sorella Chiara ad aiutarlo, o se la sua disabilità fosse più grave, la madre Raffaella avrebbe un più impellente compito nel gestire la problematica. Tuttavia, necessita che detta madre organizzi una pianificazione legalmente corretta per il futuro di suo figlio Luca, non potendo nel contempo trascurare il futuro anche dell'altra figliola Chiara.

A volte vorresti mantenere un controllo maggiore su come le risorse familiari vengano utilizzate nel lungo periodo, anche se la persona con disabilità può prendersi cura dei propri affari. Potresti anche voler controllare come vengono utilizzate le risorse familiari dopo che la persona con disabilità non ne abbia più bisogno.

Ad esempio, poiché la persona fragile ha maggiori

esigenze rispetto agli altri membri familiari, potresti voler consentire a questa di utilizzare una quota maggiore della tua proprietà rispetto agli altri legittimari. Tuttavia, dopo che la persona con disabilità è deceduta, puoi voler stabilire che qualsiasi risorsa residua vada attribuita ad altri tuoi figli o ai tuoi nipoti. Per ottenere ciò, anziché lasciare tutto al caso, è necessario pianificare il “futuribile” con adeguate, ben studiate e strutturate disposizioni della tua volontà.

La tua valutazione sarà una valutazione individuale basata su circostanze specifiche: ogni situazione è diversa e non ci sono mai risposte uguali da adattarsi universalmente.

Il punto di partenza è la tua visione di ciò che vuoi – sottolineo bene - per il dopo.

Vedi quanto è importante ricercare, analizzare prima per esprimere al meglio poi la tua volontà?

Una domanda plurima fondamentale: quali risorse (umane - affettive - economiche) lascerai a un membro della famiglia con esigenze di supporto e in quale forma? Se non esprimi una volontà, sappi, i tuoi beni saranno attribuiti nel modo in cui la legge stabilisce e non saranno presi in considerazione i bisogni della persona debole che ti è a cuore.

Esprimendo con consapevolezza la tua volontà, hai invece la sicurezza di sapere – oggi e subito - di aver messo in atto le tue speranze e i tuoi desideri per il futuro a supporto e cura del tuo familiare disabile; realizzerai una corretta protezione per garantire che i piani che hai

saputo sviluppare in vita continuo ad essere ottimizzati e implementati.

Altri quesiti che ti pongo:

Puoi fornire beni direttamente alla persona debole che ti è a cuore?

La persona fragile che ti è a cuore avrà bisogno di assistenza per occuparsi delle sue risorse?

Come organizzi le attribuzioni patrimoniali, contemperando i bisogni della persona debole che ti è a cuore con i bisogni degli altri tuoi eredi, in modo conforme alla legge?

Se stai pensando di fare attribuzioni in denaro mentre sei vivo, hai abbastanza fondi disponibili per le tue esigenze future, cioè per quando invecchi? Non credi di considerare l'opportunità di attribuire il patrimonio a una terza persona da utilizzare a beneficio della persona debole che ti è a cuore? Quest'ultimo quesito ti porta a chiederti cosa sia il trust. E ne parliamo qui e subito.

Capitolo 3

Creazione di un trust

Ci sono molti tipi di trust e molte cose a cui devi pensare, prima di creare un trust. Un buon trust.

Questa sezione ha lo scopo di aiutarti a decidere anche se un trust sia la soluzione giusta per te.

Le seguenti informazioni ti forniranno una comprensione generale di quest'istituto, davvero unico per la sua efficienza.

Quali sono i problemi di base riguardo un trust?

Sappi in partenza che la fiducia, quale con concetto legale di base che riguarda questo istituto, è un valore imprescindibile. Non a caso il sostantivo inglese trust significa fiducia.

Ti spiego meglio, andando un po' a monte.

Il trust è un istituto giuridico di origine anglosassone; ha la sua fonte regolatrice nella Legge 16 ottobre 1989, n. 364, dal titolo "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, in vigore in Italia dal 1° gennaio 1992).

Con il trust un soggetto (disponente) vincola un diritto o un patrimonio a favore di uno o più determinati soggetti (beneficiari), affidandone la gestione ad un amministratore (trustee) che è un soggetto fiduciario.

L'istituto, nient'altro che un contratto, realizza la piena separazione dalla sfera giuridica del disponente dal patrimonio conferito, attuando una tutela a garanzia del patrimonio stesso.

Il trust, in altre parole, prevede l'obbligo legale imposto a una persona, chiamata trustee, di occuparsi del patrimonio del trust a beneficio di un'altra persona o di un numero di persone, chiamato beneficiario o beneficiari.

Alcuni trattano i trust con sospetto perché taluni usano i trust in modo distorto per eludere le tasse o “farla in barba” ai creditori. I trust di questo tipo sono ben al di fuori dalla nostra concezione, perché rappresentano l'uso manipolato di questo istituto nobilissimo con logiche deteriori e con il ricorso a modelli illegali.

Noi invece dialoghiamo a proposito di trust meritevoli di tutela giuridica, conformi cioè al diritto perché adatti a soddisfare i bisogni di una persona con disabilità, dunque legittimi. In effetti, un trust è un ottimo modo per controllare le risorse a vantaggio di una persona con disabilità.

L'istituto prevede anche un organo di controllo che vigili sulla regolarità del funzionamento del trust: il guardiano. Un trust può continuare a prendersi cura degli interessi di una persona con disabilità dopo la morte di chi lo crea. È una struttura concepita per operare prima o dopo la morte, perché spieghi i suoi effetti subito e continui a spiegarli nel futuro.

Se hai deciso di utilizzare un trust per fornire cura e

protezione a un membro della famiglia con disabilità, le principali decisioni che devi prendere sono:

Chi saranno i fiduciari?

Come dividerò i miei beni per trattare in modo equo con la persona con disabilità e gli altri membri della famiglia?

Quali opzioni di alloggio e cura dovrei fornire?

Quanta discrezionalità e libertà di direzione devo dare al fiduciario? Di questi quesiti di cutiamo in questa sezione.

Cosa fanno i Fiduciari?

Esistono norme stabilite sui diritti e suoi doveri dei fiduciari e sui diritti dei beneficiari.

La natura di un trust in materia di disabilità consiste nel fondere bene il potere di controllare e amministrare le risorse a favore del soggetto debole che ti è a cuore, con il diritto di disporre esclusivamente per le finalità per cui è istituito. Parlando in generale:

il fiduciario ha il diritto nell'ambito delle linee guida stabilite dal trust di controllare e amministrare i beni, ma solo a vantaggio del beneficiario;

il beneficiario ha il diritto appunto di beneficiare delle attività, ma non il potere di controllare le attività del trust;

ci sarà un'altra figura (il guardiano) preposta a controllare la regolarità delle attività del trust.

Come viene impostato un trust?

Se stai creando un trust per operare quando sei in vita,

devi sapere che l'atto è un atto legale che dovrai prima progettare con consulenti giuridici e poi far opportunamente redigere da un notaio, pubblico ufficiale, garante della legalità ed esecutore di quella tua volontà di cui abbiamo parlato prima e a lungo, ricordi? pertanto: identifica chi è il disponente del trust, chi è il fiduciario (trustee), chi controlla la regolarità della vita del trust (guardiano) e chi trae beneficio dal trust (chiamato beneficiario);

fornisci dettagli su come i beni del trust debbano essere utilizzati per il beneficiario;

disponi dei vari poteri dei trustee.

Puoi anche creare un trust attraverso un testamento, in modo che gli effetti inizino a operare “post mortem” (tra 100 anni ovviamente!). E uoi farlo scrivendolo nel tuo testamento o facendo richiamo alla tua volontà in un documento separato contenente i termini completi del trust.

Prima di creare un trust, dovresti ricevere i molteplici consigli legali, fiscali e finanziari appropriati.

Chi dovrai nominare come fiduciario?

La nomina di un fiduciario è una decisione molto importante che prenderai quando crei un trust a favore del soggetto debole che ti è a cuore. Pertanto, scegliere persone che faranno la cosa giusta è estremamente importante.

Il trustee è la persona che prenderà le decisioni al posto tuo, quindi dovresti assicurarti che capisca e condivida le tue opinioni, su come il tuo familiare possa essere

meglio curato. Il tuo fiduciario dovrebbe essere qualcuno che prenderà decisioni coerenti con i tuoi desideri, per quanto tu possa prevedere.

Per esempio:

Se credi che i fondi disponibili debbano essere distribuiti in modo generoso e tengano conto di tutti gli aspetti della vita della persona che ti è a cuore, potrebbe non funzionare avere qualcuno come fiduciario che non creda che sia importante per la tua persona cara impiegare danaro per le sue vacanze; si cita per tutto questo esempio – scusane la banalità ma vado sul concreto per farmi capire - perché è importante che ogni dettaglio non sfugga all'attenzione del disponente e soprattutto alla sensibilità, che deve essere occhiuta e lungimirante, di chi è deputato a fare consulenza giuridica integrata.

Se ritieni che il tuo familiare con fragilità debba vivere nel modo più indipendente possibile, va da sé che potrebbe non essere buona idea nominare un fiduciario che pensi che le persone con disabilità debbano vivere in un'istituzione o in una casa di gruppo.

Quindi, la prima considerazione da farsi è scegliere un fiduciario che sia in sintonia con i bisogni e i desideri espressi dal tuo caro, in sintonia con la tua visione del futuro e in sintonia con il tuo approccio ai problemi che ti interessano.

Se coinvolgi gli altri nella tua pianificazione, è bene che tu abbia identificato una persona adatta al ruolo di trustee. Se hai sviluppato una "lista dei desideri" per la persona debole che ti è a cuore, potresti anche voler

avere più di un trustee, o disporre che il trustee si avvalga di collaboratori specifici per competenze.

Tuttavia, ci sono anche altre caratteristiche da tenere presente per la scelta del trustee.

Età: se la fiducia è destinata a durare per tutta la vita della persona con disabilità, è ragionevole nominare un fiduciario il più giovane possibile e di età più vicina al beneficiario.

Capacità gestionale: se una persona è in grado di comprendere di questioni fiscali, legali o finanziarie, questa può essere un buon candidato nella scelta come trustee. Le abilità professionali consentiranno di prendersi cura efficacemente nel tempo.

Indipendenza: idealmente, il trustee non deve essere in conflitto di interessi che potrebbero indurlo a proteggere i propri interessi o quelli delle persone a lui vicine, piuttosto che gli interessi del beneficiario che ti è a cuore.

Esempio:

L'aspettativa di ereditare denaro non speso per la persona con disabilità potrebbe dar luogo a un conflitto di interessi: quanto meno è speso per la persona beneficiaria, tanto maggiore sarà il vantaggio del trustee che coltivi reconditi fini, tradendo così la fedeltà del suo ufficio.

La scelta dei fiduciari, dunque, affinché siano indipendenti, fornisce un'utile salvaguardia per garantire gli interessi migliori della persona debole che ami, la cui tutela deve essere indiscussa e sovrana.

Rapporto e confidenza: è molto importante avere un fiduciario che conosca la persona con fragilità, che sia in contatto regolare con questa, che sia ben consapevole dei suoi bisogni e interessi. Un trustee che fa affidamento su informazioni “di seconda mano” su ciò che è necessario, non sarà preparato ad amministrare la fiducia datagli dal disponente. Il trustee deve tenersi pronto a cogliere le istanze e le esigenze che mutano nel tempo, per attuare il modo migliore a sostenere la persona.

Compatibilità: se il trustee è più di uno, questi devono andare d'accordo. Qualsiasi controversia tra i fiduciari può finire in tribunale ed è altamente auspicabile che ciò non accada, perché vi sarebbero conseguenze dannose alla serenità e al benessere del beneficiario.

La co-presenza di tutte queste qualità del trustee è l'ideale; potrebbe essere difficile però individuare una persona che le posseda tutte. Alcune di queste qualità potrebbero essere più importanti per te di altre; e allora, potresti scegliere più di una persona come trustee, in modo da avere una combinazione di qualità per soddisfare al meglio le tue esigenze.

Chi potrebbe essere un fiduciario?

Queste sono le opzioni per nominare i trustee, ma ti indico anche alcuni dei pro e dei contra.

Familiari: i fratelli o le sorelle della persona con disabilità sono della stessa generazione e di solito hanno uno stretto interesse per il benessere dei loro fratelli. Sarebbero quindi una scelta naturale come fiduciari.

Tuttavia, i membri della famiglia possono cadere in conflitto di interessi perché sovente beneficerebbero – seconda alcune specie di trust - dei fondi rimasti dopo la morte del fratello disabile.

Ciò non vuol dire che molti membri della famiglia non "facciano la cosa giusta" in tutte le circostanze, ma è questione su cui è bene riflettere. Tanti genitori dicono di fidarsi dei loro figli ma non sanno "chi potrebbero sposare un domani", espressione diffusa e notoria. Le aspettative dei membri della famiglia come fiduciari dovrebbero essere discusse nel dettaglio e in tutta schiettezza, proprio all'interno della famiglia, e ciò per evitare problemi.

Un possibile conflitto di interessi potrebbe essere contrastato dal bilanciamento di un membro della famiglia come fiduciario con qualcun altro più indipendente. Zie o zii o cugini della persona con disabilità possono essere più indipendenti, perché hanno meno probabilità di coltivare un personale interesse economico futuro, quali legittimari. Inoltre, i membri della famiglia hanno meno probabilità di addebitare commissioni per i loro servizi rispetto ad altri potenziali fiduciari (i membri della famiglia non dovrebbero essere remunerati per il loro contributo umano e solodaristico)

Amici o altre persone coinvolte nella vita della persona con disabilità: gli amici hanno spesso uno stretto interesse con la vita della persona con disabilità senza alcun conflitto di interessi. Possono quindi essere buoni fiduciari. Aprirsi alla logica di coltivare una rete di

persone attorno al tuo familiare con disabilità potrebbe nel tempo fornire un valido osservatorio per la scelta di buoni candidati per l'amministrazione fiduciaria.

Il fiduciario società private: il fiduciario istituto, o società fiduciarie private, o banche deputate specialiste in materia, possono fornire servizi e ne sono molto esperti. Ci si aspetta che finanziariamente abbiano una visione valida su ciò che sia vantaggioso, in ogni circostanza.

Il trustee come società fiduciaria addebita commissioni per i servizi (questo può essere denaro ben speso per i vantaggi che derivano) e non hanno altresì alcun interesse personale in conflitto con quelli della persona con disabilità. Faranno affidamento, ovvio, su altre persone che forniscano informazioni come fonte decisionale, sul dove e come utilizzare i fondi fiduciari disponibili.

Consulenti professionali: il tuo avvocato o il tuo commercialista può essere un altro candidato come trustee indipendente, ma è probabile che si debbano pagare i loro servizi e possano non avere un coinvolgimento diretto nella vita della persona con disabilità o la conoscenza dei problemi di disabilità, necessitando delle direttive di altri co-fiduciari.

Questo è il panorama dei vari candidati, che esigendo tanta ponderazione, richiede una guida professionale nella scelta.

Quanti amministratori posso nominare? Altra domanda. Ma ci siamo già detti che puoi nominare più di un

trustee. Ad esempio, è possibile nominare come fiduciario un familiare che ha contatti regolari con la persona con disabilità e nominare anche una società fiduciaria che ha la capacità finanziaria di occuparsi delle risorse del trust.

Esempio:

Margherita ha una disabilità intellettiva e ha bisogno di aiuto nella gestione del denaro. Sua madre, Anna, pensa a chi può nominare come fiduciari. Il fratello di Margherita, Paolo, si interessa di Margherita, e la madre Anna è sicura che farà sempre cose valide e giuste per il bene di Margherita. Tuttavia, Paolo ha solo 20 anni e non è molto bravo ad amministrare danaro, anche se la madre pensa che maturerà con gli anni. La zia materna, sorella di Anna, Giulia, va molto d'accordo con Paolo, e Anna pensa che sarebbe un buon compromesso con Paolo, come trustee.

Il commercialista di Anna, dott. Giuseppe, è stato anche coinvolto nella pianificazione dei suoi affari finanziari per assicurare che il futuro di Margherita sia ben gestito. Per questo motivo, Anna lo considera un valido trustee. Decide allora di nominare tutti e tre, a motivo di quel mix di indipendenza e di stretto coinvolgimento con Margherita. Pensa anche che andrebbero molto d'accordo e ritiene che valga la pena pagare il dott. Giuseppe per il suo tempo professionale. Dunque, ribadiamo che non c'è limite al numero di fiduciari che puoi nominare ma, da un punto di vista pratico, non ti consiglio un numero che superi le tre unità di fiduciari.

Il vantaggio di tre amministratori fiduciari su due è nel fatto che qualsiasi disaccordo può essere risolto dalla maggioranza (ma fai attenzione, solo se l'atto fiduciario o la volontà lo prevede).

Cosa succede se il trustee muore, se non può accettare l'incarico o se non è più degno dell'ufficio affidatogli?

È possibile specificare nell'atto di trust o nel testamento chi avrà il potere di nominare i trustee o gli amministratori fiduciari sostituiti o successori. La nomina nella prassi è demandata al guardiano.

Se si verifica una situazione in cui non vi è alcun fiduciario, sarà possibile stabilire preventivamente nell'atto di costituzione del trust chi dovrà subentrare e, se tali disposizioni non funzionano, ai tribunali o agli ordini professionali (commercialisti, avvocati, medici, psicologi) potrà essere preventivamente dato il potere di nominare i fiduciari subentranti.

Per garantire che i trustee siano persone di tua scelta (per quanto possibile), è importante che sia tu – oggi per domani – a stabilire chi saranno i fiduciari successori o sostituiti e da chi dovranno essere nominati.

Alcune dinamiche di vita che si risolvono con la creazione di un trust ben studiato.

Esempio:

Ti parlo del caso di Silvio e Anna che vogliono offrire il meglio per il futuro del loro figlio Marco che ha una

disabilità. Sono in pensione e hanno una casa e dei soldi da parte. Pensano che andranno a vivere con l'altro figlio Antonio; pensano anche di vendere la loro casa, per destinarne il ricavato per Marco.

Parlano però con un avvocato che fa loro notare che, se per qualche motivo non riuscissero a vivere in accordo con Antonio nel futuro, la loro esistenza sarebbe problematica per tutti: non saranno in grado di riottenere quel denaro destinato a Marco, per recuperare loro autonomia e dignità; quindi non essendo in grado di permettersi altre allocazioni, non resterebbe che scelta alternativa e obbligata di una casa di riposo.

Il trust ben strutturato, invece, scongiurerebbe problemi di tale specie. Silvio e Anna, infatti, potrebbero decidere di creare un trust con funzione elastica, ossia che contempli anche la necessità di assolvere alle proprie necessità eventuali e futuribili di essi disponenti Silvio e Anna, designati loro stessi come beneficiari concorrenti col figlio Marco dinanzi al sopraggiungere di necessità inaspettate, sia pure oltre quella intravveduta dall'avveduto avvocato di cui innanzi.

Alternativa ulteriore per Silvio e Anna potrebbe essere quella di mantenere il denaro investito a proprio nome, nel caso in cui ne avessero un domani mai bisogno, impiegandone i frutti a beneficio di Marco e di mettere poi tutto il danaro in trust – fatta salva la quota di legittima in favore dell'altro figlio - per Marco, dopo la morte di entrambi loro genitori.

Insomma, come vedi, i trust hanno infinite opzioni.

Se la creazione di un atto fiduciario è valido ed efficiente, dipende da te, dalla tua volontà, dagli obiettivi chiari che devi aver saputo bene individuare e con lungimiranza, con l'ausilio di validi consulenti.

Ricorda sempre poi che i poteri del trustee (fiduciario) sono limitati ai soli beni all'interno del trust.

La nomina di un fiduciario in favore di una persona con disabilità non conferisce al fiduciario alcun diritto sulla natura della tutela o della gestione finanziaria in relazione a beni direttamente di proprietà della persona con disabilità, non compresi nel fondo in trust.

Esempio:

Giacomo ha una disabilità perché è stato gravemente ferito in un incidente automobilistico e non è in grado di lavorare. Possiede la propria casa e ha una quantità ragionevole di denaro già da prima dell'incidente. Giacomo è in grado di gestire la maggior parte dei suoi affari con l'aiuto di sua sorella Susanna. Questa decide di istituire un trust per Giacomo e nomina sua figlia Sara come trustee. Sara vuole proteggere Giacomo, dato che è preoccupata che venga sfruttato. Ma essere fiduciario per Giacomo non dà a Sara il diritto di controllare i beni personali di Giacomo. Sara può solo collaborare con Giacomo per aiutarlo a tutelare i propri soldi, ma non già a disporne, compiendo valutazioni se questi faccia operazioni condivisibili e meno.

Come divido i miei beni tra membri della famiglia?

Se la persona con disabilità è unico figlio, probabilmente non è un problema: si può dare l'intera proprietà a questi, tramite un trust, senza preoccupazioni circa pretese "in competizione".

Tuttavia, se la persona con disabilità non è figlio unico, i genitori e gli altri membri della famiglia devono considerare attentamente come e in che misura ci si prenda cura degli altri figli e come e in che misura ci si prenda cura del figlio con disabilità. Di solito, la struttura generale sarà:

stabilire quanto andrà a ciascun figlio;

destinare una quota maggiore (nei termini di cui ai dettagli che si rimandano per ragioni di sintesi) alla persona con disabilità (adesso, o con volontà testamentaria);

includere un accantonamento da mettere in trust che, quando la persona con disabilità muoia o non abbia più bisogno dei beni, sarà attribuita ad altri membri della famiglia o a un'organizzazione benefica.

Decidere come dividere le risorse tra i membri della famiglia può essere cosa non agevole; dipende anche da questioni come:

quali risorse sono disponibili da dividere: più sono cospicue e più sarà facile bilanciare gli interessi di tutti;

quali sono i beni del patrimonio e quali il potenziale reddito da attribuire alla persona con disabilità e quali

inoltre sono i redditi maturandi?

quali modalità di allocazione sono state effettuate per la persona con disabilità e in che termini?

se la casa, spesso il bene principale, debba essere destinata alla persona con disabilità;

se necessita fornire risorse aggiuntive per la persona con disabilità e/o differire le attribuzioni a tutela della posizione giuridica degli altri figli aventi diritto, almeno fino a quando essa persona con disabilità non sia deceduta o altrimenti non abbia più bisogno dello scopo di un trust;

le necessità di contemperare il criterio di distribuzione con le esigenze di altri membri di famiglia, che abbisognano di sostegno di ordinaria natura.

Tuttavia, non si può essere certi che la tua volontà non sia contrastata in avvenire.

L'approccio migliore è quello di discutere dei problemi e concordare all'interno della famiglia come si richiede che siano gestiti i bisogni e i desideri futuri della persona con disabilità. Discutere all'interno della famiglia e, se possibile, con altre persone presenti nella vita della persona, aiuterà tutti a raggiungere un accordo su come agire nel migliore dei modi.

È anche auspicabile dare molta flessibilità ai fiduciari per consentire loro di avere un potere decisionale pieno e libero in qualsiasi situazione possa presentarsi.

Fornire loro linee guida su come vorresti che le cose funzionassero per la persona con disabilità consentirà al fiduciario di fornire soluzioni flessibili.

Disposizioni molto dettagliate non si adattano facilmente ad un atto fiduciario, soprattutto se si pensa che quel dettaglio possa essere in futuro ininfluenza con il passare del tempo.

Strategia può essere quella di preparare le linee guida nel loro dettaglio da fornire ai trustee, ma al di fuori dell'atto costitutivo di trust.

Trattasi di attività specifiche da fare e/o non fare: scelta di adeguati nuovi farmaci e terapie, forniture di servizi e così via; ciò è la sezione extra atto istitutivo trust che può essere modificata e aggiornata nel corso mutevole delle evenienze.

Sebbene queste informazioni-linee guida su vari argomenti non siano legalmente vincolanti per i trustee, saranno tuttavia preziosi per aiutare i trustee medesimi a fare del loro meglio in favore del beneficiario.

Capitolo 4

Come accedere alla consulenza legale e finanziaria

Gli avvocati, i commercialisti, i notai e i consulenti finanziari possono tutti essere bravi a fornire una buona consulenza per quanto riguarda la realizzazione di un testamento o la creazione di un trust, ma non sempre sensibili a comprendere le esigenze più recondite delle persone con disabilità e dei loro genitori e familiari.

Quando sei alla ricerca di questi professionisti per le tue esigenze è utile chiedere consigli a chi conosci e che versa in situazione simile alla tua. Se non si è in grado di ottenere una segnalazione soddisfacente, lo “Sportello Tutela Famiglia con Soggetti Deboli e Dopo di Noi” offre il servizio di consulenza gratuita multidisciplinare.

Dunque, ti esorto a comprendere quali siano i bisogni di ogni membro della famiglia ora e in futuro, mantenendo l'attenzione prioritaria sulla persona con disabilità.

Le questioni da affrontare:

qual è la posizione dei tuoi figli senza disabilità (matrimonio, figli, stato lavorativo e occupazioni, alloggio);

se vuoi creare un trust con effetti immediati o differiti nel tempo che stabilirai;

sempre se progetti un trust, quante risorse vuoi mettere

nel fondo;
chi vorresti nominare come fiduciari;
se si desidera fornire una remunerazione per i fiduciari;
valore approssimativo delle tue attività e del tuo patrimonio: la tua casa, altre attività finanziarie, rendite, pensione, ecc;
se intendi fare testamento, come desideri programmare le attribuzioni ai potenziali beneficiari;
se la tua casa deve essere destinata alla persona con disabilità;
se vuoi attribuire dei beni ad altri familiari e/o terzi;
Informazioni sulla persona con disabilità:
tipo e grado di disabilità, assistenza e sistemazione: a casa, all'interno di un sistema;
quale livello di supporto è richiesto e da dove ti aspettati che provenga;
eventuali beni già di proprietà della persona con disabilità;
se il disabile ha capacità di fare testamento.
Sappi bene, dunque, e non perdere mai di vista che: trust e contratti fiduciari sono strumenti, sono degli strumenti, dei mezzi cioè per attuare la tua volontà di disponente, ma necessita che tu per primo conosca questa volontà, nei suoi contenuti, nella sua logica, negli obiettivi, negli scopi; i principi cui essa volontà si ispira, altrimenti non si può fare un passo.
E se si parla di trust, non significa che l'utilizzo di questo strumento risolva le esigenze non manifeste. Necessita, invece, che esse esigenze debbano venire fuori e che

appunto tu disponente, ribadisco, dica innanzitutto a te stesso quali siano i desiderata tuoi e del tuo caro protetto, per poi tradurli in un atto formale di disposizione di questa volontà. E ciò è una fase imprescindibile e propedeutica cui il disponente deve essere accompagnato, attraverso un percorso insieme (con dei professionisti) che significa dialogo, intervista dettagliata delle personali esigenze e dunque consulenza, umanamente attenta e sensibile, oltre che giuridicamente competente. Dunque, si devono affrontare questioni di carattere personale, affettivo e quindi patrimoniale.

Personale, perché si devono individuare i protagonisti validi da indicare nell'atto di trust e validi significa degni di fiducia e di competenza. Affettivo, significa coinvolgimento di queste persone in una dinamica di vicinanza e di partecipazione alle problematiche riferibili al disabile.

Patrimoniale significa quindi gestione capace, accurata e oculata per un'amministrazione sana e pertanto utile agli interessi del tuo caro.

Dunque, sono questi i prodromi perché si possa attendere alle finalità del trust e del contratto fiduciario che ha come scopo precipuo la cura, l'assistenza, la protezione del disabile. Sono tre sostantivi pregni di significato

Capitolo 5

Caratteristiche della consulenza professionale integrata e interdisciplinare

Il programma di espletamento concreto delle attività di consulenza integrata (consulente per la intermediazione bancaria, avvocato, commercialista, assicuratore, consulente finanziario, psicologo), ad opera dello “Sportello Tutela Famiglia con Soggetti Deboli e Dopo di Noi” che imporrà uno o più incontri, a seconda della peculiarità e complessità del caso, non può prescindere dai seguenti punti di partenza:

1. Va compreso il tipo di patologia di cui è affetto il congiunto, terapie, luogo delle cure, nominativi degli specialisti per le terapie, criticità delle modalità di espletamento delle terapie, desideri di una prospettiva di miglioramento, proposta dei familiari circa la fattibilità del desiderio di modalità diverse e migliori per risposte più adeguate e consone alle esigenze del disabile.
2. Va compresa la descrizione del profilo caratteriale del paziente portatore della disabilità; necessita comprendere se si tratti di personalità socievole o riservata, al fine di valutare la proiezione futura in un ambiente coeso con altri soggetti con problematiche analoghe; dunque, va descritto lo stile attuale di vita e il modello di

giornata tipo e il suo svolgimento.

3. Va compreso se i familiari abbiano avuto modo di verificare esperienze comparate sul piano sanitario e modelli terapeutici in altri territori italiani e, nel caso affermativo, quale sia il giudizio ed eventuali aspirazioni di riferimento a tali modelli diversi.

4. Vanno altresì acquisite eventuali problematiche di ordine psicologico reattivo alla condizione in essere e se il disabile o i congiunti familiari non abbiano necessità o quantomeno il desiderio di intraprendere un percorso di sostegno psicoterapeutico; dunque, anche sotto questo profilo l'interlocutore familiare sarà guidato nell'ambito della consulenza.

5. Una volta tracciati questi profili, va affrontato l'aspetto relativo alle risorse e alle capacità retributivo-finanziarie della famiglia; va compreso se la famiglia goda della vicinanza e della coesione parentale e, nel caso affermativo, si dovranno indicare i componenti del nucleo familiare di riferimento; vanno annotate anche le figure parentali lontane e avverse, nonché i relativi e più specifici motivi.

6. Vanno quantificate le spese e i costi, su base mensile e annua per il sostentamento del disabile, nonché la fonte da cui si traggono le risorse finanziarie dedicate al disabile medesimo; analisi e criticità.

7. Va raccolta la analisi delle criticità sul piano finanziario, non solo sulla base della esperienza diretta, ma altresì dell'eventuale esperienza indiretta, relativa alle problematiche di altri conoscenti di quel familiare,

accomunati anch'essi da analoga problematica.

8. Va conosciuta l'eventuale struttura pubblica o privata di riferimento e la qualità del rapporto di dialogo e di intesa con i direttori sanitari e le eventuali criticità; ciò al fine di realizzare un miglioramento del dialogo attraverso la nostra intermediazione per quanto possibile.

9. Va offerta consulenza sul piano dei prodotti assicurativi a cui poter accedere con contratti convenzionati, nella logica del favorire il contraente debole, per pianificare piattaforme future.

10. Va offerta consulenza sul piano fiscale tributario, al fine di far conoscere le agevolazioni della legge e dei regolamenti.

11. Va offerta consulenza sul piano legale, anche riguardo i diritti successori e la programmazione delle volontà testamentarie.

12. La consulenza legale prevede altresì le questioni di diritto afferenti al familiare testatore nelle attribuzioni più favorevoli al disabile: facoltà e limiti di legge.

13. Partendo dal quadro attuale, sulla base dei dati raccolti, si dovrà quindi interrogare il familiare circa le sue aspirazioni e le sue aspettative future; quale sia il desiderio per un migliore futuro per il congiunto disabile; quale il parente/amico più prossimo e degno di fiducia ad accompagnare in futuro il disabile e, nel caso di sopraggiunta impossibilità di questi, chi possa essere il successibile; va fatto comprendere che il futuro accompagnatore del disabile, dovrà attendere non solo

alle cure materiali, ma altresì a quelle amministrative delle risorse economiche e patrimoniali, sia mobiliari e immobiliari e del loro migliore impiego; all'uopo va spiegata la natura giuridica e lo scopo dell'istituto giuridico della Amministrazione di Sostegno che il Tribunale competente per territorio riconosce al disabile; insomma si daranno risposte esaurienti alla domanda di chi si prenderà cura del proprio caro quando il familiare non potrà più assisterlo, al fine di assicurare una vita quanto più possibile simile a quella garantita dal genitore o dalla famiglia.

14. Va fatto comprendere che il futuro accompagnatore può essere tanto un prossimo congiunto legato affettivamente, quanto un professionista o un pool di professionisti che, per ragioni di pratica e di competenza, possano operare di concerto con il garante degli affetti.

15. Dunque, tale consulenza interdisciplinare e integrata sul piano gestionale, per il futuro del disabile (che può partire già dall'attualità onde la famiglia verificarne la efficacia e la valenza) comprende altresì l'aspetto finanziario, bancario, assicurativo, di ottimizzazione gestionale delle risorse patrimoniali per la valorizzazione degli investimenti.

16. Ciò posto, il familiare otterrà la stesura di un progetto scritto, a tutela delle garanzie giuridiche, affinché quanto desiderato, destinato alla persona cara sia effettivamente e correttamente realizzato nel suo interesse; quindi il team di professionisti costruirà e proporrà progetti volti a rendere la massima auto-

mia del soggetto debole; e ciò anche nella possibilità di una contrattualistica mirata cui approdare nella realizzazione di un trust.

Capitolo 6

Aspetti salienti delle legge 112/2016 sul “Dopo di Noi” (oltre al trust, gli strumenti alternativi a tutela del futuro del Disabile)

La nuova disciplina sul “dopo di noi” si propone di “favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità” (art. 1, comma 1, legge n. 112/2016).

La legge disciplina diversi strumenti giuridici atti a tutelare il soggetto con grave disabilità (si rimanda di affrontare il concetto di gravità per economia di spazio):

polizze assicurative;

trust;

vincoli di destinazione ai sensi all'art. 2645-ter c.c.;

fondi speciali, regolamentati con contratto di affidamento fiduciario (art. 1, comma 3, legge n. 112/2016).

Riguardo questi ultimi - trattasi di beni sottoposti a vincolo di destinazione - desidero farti notare che il legislatore, con la legge in questione (112/2016), ha espressamente riconosciuto un nuovo strumento di diritto interno (cioè del nostro ordinamento giuridico) che, alla pari di un trust ha voluto qualificare definendolo "contratto di affidamento fiduciario" che prima invece era solo espressione dell'elaborato della dottrina, ossia frutto dello studio dei giuristi in materia. Oggi, appunto,

si è fatto un passo avanti e questo tipo di contratto, parimenti al trust, precede la segregazione dei beni e il loro vincolo di destinazione.

I vincoli di destinazione ai sensi all'art. 2645-ter c.c., attengono, però, a contratti ad oggetto solo beni immobili. In sostanza, se tu dovessi considerare di ricorrere a tale tipologia di contratto, devi considerare solo beni immobili (o beni mobili registrati).

Orbene, gli istituti sopra elencati avranno delle agevolazioni fiscali purché la destinazione sia a favore del solo beneficiario disabile, come previsto dall'art. 6 della legge predetta 112/2016 che si rinvia al paragrafo della sezione fiscale che segue.

Specifico meglio dunque che, ai sensi dell'articolo 1, comma tre legge 112/2016, potranno essere motivo di vantaggi fiscali i "fondi speciali" che sostanzialmente costituiscono l'oggetto del "contratto di affidamento fiduciario" "composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione", nonché i trusts e i contratti ex art. 2645 ter c.c.

E voglio dirti che tale quadro normativo consente grandi vantaggi, perché, tra questi, il nuovo istituto del "fondo speciale" che andresti a costituire con il "contratto di affidamento" prevede che esso fondo – se è ben strutturato ossia che preveda la separazione del patrimonio da quello del fiduciario e che questo patrimonio sia composto di "fondi speciali" ossia di patrimonio con destinazione esclusivamente per il soggetto disabile – sarà opponibile ai terzi.

Che non sia, però, l'utilizzo di questo istituto per fini strumentali da parte di chi, avendo un figlio disabile e nello stesso tempo dei creditori, non vi ricorra appunto per farla in barba ai creditori, il cui interesse giuridico è recessivo rispetto a quello prioritario della garanzia e della tutela piena del disabile; il legislatore ha infatti delineato in tal modo una gerarchia di beni giuridici e di interessi meritevoli, la cui ratio prevede la collocazione al primo posto di quelli del soggetto fragile.

Ti chiederai, poi, chi possa essere un buon fiduciario, riguardo l'amministrazione del patrimonio costituente il "fondo speciale" da cui il "contratto di amministrazione fiduciaria".

Per intenderci, tu potresti avere interesse a costituire un "fondo speciale"; destinare esso fondo, costituito dal patrimonio conferito a beneficio di un tuo caro affetto da disabilità attraverso un "contratto di affidamento fiduciario"; scegliere che la designata figura del fiduciario (che non potrà mai acquisire nel suo patrimonio personale il patrimonio conferito) non sia una persona fisica bensì un soggetto giuridico, cioè una "società fiduciaria" che per professione si occupa ad amministrare patrimoni, con competenze adeguate.

Dunque, un buon programma fiduciario perché sia opponibile ai terzi, deve contenere:

- a) un vincolo di destinazione in favore della persona debole;
- b) il trasferimento dal fiduciante alla società fiduciaria dei diritti di proprietà (che non significa che la società

- fiduciaria ne diventi proprietaria);
c) l'effetto separativo del “fondo speciale” cioè del patrimonio da quello della società fiduciaria;
d) l'effetto segregativo del “fondo speciale” appunto in favore del beneficiario disabile.

Ebbene, solo così si potrà parlare di “Amministrazione Fiduciaria di Fondi Speciali” come combinato disposto dell'art. 1707 c.c., dell'art. 2645-ter c.c. e dell'art. 1, comma 3, legge n. 112/2016. Norme queste che garantiranno la massima blindatura di esso “fondo speciale” e delle sue rendite, giacché segregato con vincolo di destinazione e dunque insuscettibile di aggressione da parte dei creditori personali sia della società fiduciaria che amministra, che del fiduciante.

Articolo 6 legge 112/2016 sul “Dopo di Noi”: giuridicamente valido e fiscalmente “logico” il trust autodichiarato

Uno degli aspetti più interessanti della legge 112/2016 del Dopo di Noi sono sicuramente, come sopra accennato, le agevolazioni fiscali previste, che riguardano tutti gli strumenti giuridici previsti per la realizzazione delle iniziative orientate alla tutela delle persone con disabilità gravi.

Gli sgravi fiscali previsti per i programmi privati per l'assistenza, la cura, la prevenzione e la protezione, dei disabili gravi possono essere schematicamente sintetizzate nei seguenti quattro punti:

- LIBERALITÀ, DONAZIONI IN DENARO E NATURA DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI – Tutte le liberalità, le donazioni sia in denaro che in natura di privati nei confronti di trust o di fondi speciali sono deducibili nella misura del 20% del reddito dichiarato con limite massimo di € 100.000 per anno. In base al nuovo codice del terzo settore inoltre si può godere di ulteriore detrazione dalle imposte del 35% con un limite massimo di € 30.000.

- POLIZZE ASSICURATIVE - Le polizze assicurative a favore di persone con disabilità grave aventi per oggetto il rischio di morte del soggetto che le stipula, sono detraibili per un importo di € 750,00 dall'imposta Irpef anche in presenza di più beneficiari.

- I TRUST, I CONTRATTI DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO E I FONDI SPECIALI – I trasferimenti a favore del trustee, del fiduciario o i vincoli in favore di persone con disabilità grave sempre aventi per oggetto beni e diritti sono esenti: 1) dalle imposte di successione e donazione, 2) dalle imposte di bollo per gli atti, estratti attestazioni, copie conformi etc. Sono invece sempre in via agevolata soggette ad imposte fisse le imposte di registro ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari.

- IMU - I comuni possono stabilire riduzioni di aliquote franchigie o completa esenzione dall'IMU nel caso di conferimento di immobili o di diritti reali su immobili nei trust o nei fondi speciali in esame.

RETROCESSIONE DEI BENI

Segnalo inoltre che, nelle ipotesi in cui i vincoli di destinazione (trust – contratti di affidamento fiduciario o fondi speciali) vengano meno con la morte del soggetto disabile e il patrimonio residuo venga attribuito agli stessi disponenti (c.d. “retrocessione” dei beni) o in favore di altre persone con disabilità, agli atti di retrocessione saranno applicate le imposte di registro e ipocatastali in misura fissa e tutte le esenzioni di cui sopra vengono riconfermate.

Le esenzioni verranno meno, invece, nel caso in cui il vincolo di destinazione viene meno con la morte del soggetto disabile e il patrimonio residuo è attribuito a soggetti diversi dagli originari disponenti. In tal caso, può comunque dirsi che la segregazione patrimoniale abbia raggiunto il suo scopo finale e quindi l'imposta si applica sulla base del rapporto personale tra disponente originario e beneficiario finale. Spiego con un esempio: un trust istituito a favore del figlio con disabilità grave che preveda l'attribuzione del residuo all'altro figlio (non disabile); in questo caso vi è esenzione e non tassazione del tributo successorio o donativo di cui gode la costituzione del trust, ma l'attribuzione finale al secondo figlio dei beni il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo

UN CASO PRATICO:

Per meglio comprendere la portata delle agevolazioni fiscali messe in campo in occasione della legge del Dopo di Noi, si prenda ad esempio la costituzione di un trust a favore di Amilcare, un ragazzo con disabilità grave; la famiglia di Amilcare è composta dai genitori e un fratello, Andrea; questa famiglia ha la disponibilità di due immobili, di cui uno locato e l'altro destinato ad abitazione. I genitori, ricorrendo alla legge del dopo di noi, conferiscono gli immobili più un conto corrente (con giacenza di € 100.000) in un trust per assicurare ad Amilcare, che ne sia beneficiario unico, l'assistenza sanitaria e un dignitoso sostentamento per le sue esigenze di vita quando i genitori non avranno più la capacità di provvedervi; l'immobile specificamente destinato e il reddito dell'altro immobile più il conto corrente saranno in esenzione dell'imposta sulle donazioni (oltre il milione di euro l'aliquota diversamente sarebbe stata del 4%).

Sempre l'immissione dei due immobili nel trust saranno soggette ad imposta fissa di € 600 (€ 200 imposta di registro + € 200 ipotecarie + € 200 catastali) al posto del 3% per le imposte ipotecarie e catastali.

Ai genitori disponenti poi per l'erogazione della liberalità effettuata, spetterebbe una deduzione dal loro reddito personale (20% su € 100.000 conferito); nel caso di reddito pro-capite di 24 mila euro, il risparmio di imposta ammonterebbe quindi a € 1.440 euro.

In base al codice del terzo settore poi vi sarebbe una

detrazione (35% fino a 30 mila euro) di ulteriori € 10.500 per ciascun genitore.

Il reddito del trust scaturito dai canoni locativi del secondo immobile sarebbe gestito direttamente dal trust (cosiddetto trust opaco in quanto il reddito da fabbricato non sarebbe assegnato direttamente ad Amilcare, ma gestito dal trustee a seconda delle sue esigenze) e verrà tassato con un'aliquota del 24%.

Ipotizziamo che alla morte di Amilcare tutti i beni residui, sempre per volontà dei due genitori nell'atto di trust, vengano conferiti al secondo figlio Andrea, questi, superstite, pagherà al di sopra della franchigia (fissata in un milione di euro) l'imposta di successione del 4% più le imposte catastali e ipotecarie nella misura del 3% del valore catastale del bene.

Se invece i genitori destinassero gli immobili e i beni residui ad una associazione onlus o ad un ente del terzo settore riconosciuto per continuare, ad esempio, a ospitare altre persone con disabilità, il trasferimento dei beni non sconterebbe alcuna imposta indiretta, mentre per un eventuale altro trasferimento, a qualsiasi diverso ente o soggetto, la liquidazione del trust comporterebbe invece imposte nella misura del 8% sul valore degli immobili più il 3% per le imposte ipotecarie e catastali.

federica marciano ds - fabrizio marciano ds
dopo di noi | *vademecum per una legge che può funzionare*



Un senso di giustizia
pervade, nonostante tutto,
le cose del mondo.
Siamo animati dal sogno
di realizzare ovunque
il segno di un amore
infinito che tutto pervade.

Francesco de Rosa





federica marciano ds - fabrizio marciano ds
dopo di noi | *vademecum per una legge che può funzionare*



La vita è l'infanzia
della nostra immortalità.

Goethe

Non aspettare di finire l'università,
di innamorarti, di trovare lavoro,
di sposarti, di avere figli,
di vederli sistemati,
di perdere quei dieci chili,
che arrivi il venerdì sera
o la domenica mattina,
la primavera, l'estate,
l'autunno o l'inverno.

Non c'è momento migliore
di questo per essere felice.
La felicità è un percorso,
non una destinazione.
Lavora come se non avessi
bisogno di denaro,
ama come se non ti avessero
mai ferito e balla,
come se non ti vedesse nessuno.
Ricordati che la pelle avvizzisce,
i capelli diventano bianchi e
i giorni diventano anni.
Ma l'importante non cambia:
la tua forza e la tua convinzione
non hanno età.
Il tuo spirito è il piumino che
tira via qualsiasi ragnatela.
Dietro ogni traguardo c'è
una nuova partenza.
Dietro ogni risultato c'è un'altra sfida.
Finché sei vivo, sentiti vivo.

Vai avanti, anche quando tutti
si aspettano che lasci perdere.

Teresa di Calcutta





federica marciano ds - fabrizio marciano ds
dopo di noi | *vademecum per una legge che può funzionare*



La più grande gioia
della vita è la convinzione
di essere amati.

Victore Hugo

Appendice

LEGGE 22 giugno 2016, n. 112

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

(16G00125)

(GU n.146 del 24-6-2016)

Vigente al: 25-6-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta

a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.

3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni

sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

Art. 2

Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

Art. 3

Istituzione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato «Fondo». La dotazione del Fondo è

determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

2. L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Art. 4

Finalità del Fondo

1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2, comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità: a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazio-

ni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;

b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;

c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

d) sviluppare, ai fini di cui alle lettere a) e c), programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Art. 5

Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave 1. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «o di invalidità permanente.» è inserito il seguente periodo: «A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'importo di euro 530 e' elevato a euro 750 relativamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge».

2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 35,7 milioni di euro per l'anno

2017 e in 20,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 6

Istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione 1. I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

2. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

3. Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente

articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche le seguenti condizioni: a) l'istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano fatti per atto pubblico; b) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave; c) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento

fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;

d) gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;

e) i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

f) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;

g) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al

comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;

h) l'atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo. 4. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero costituito il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, i trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

5. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata

con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

6. Ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

7. Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonchè le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

8. In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, i comuni

possono stabilire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale propria per i soggetti passivi di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

9. Alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e i limiti ivi indicati sono elevati, rispettivamente, al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e a 100.000 euro.

10. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 4, 6 e 7 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017; le agevolazioni di cui al comma 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2016.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

12. Alle minori entrate derivanti dai commi 1, 4, 6 e 7, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, e dal comma 9, valutate in 6,258 milioni di euro per l'anno 2017 e in 3,650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

Art. 7

Campagne informative

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri avvia, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, campagne informative al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l'assistenza delle persone con disabilità' prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla finalità di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità.

Art. 8

Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della presente legge e sull'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Art. 9

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e a 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, e alle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6, valutate complessivamente in 51,958 milioni di euro per l'anno 2017 e in 34,050 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede: a) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) quanto a 258.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze effettua il monitoraggio delle minori entrate recate dagli articoli 5 e 6. Le eventuali risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate di cui al primo periodo, valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio delle predette minori entrate e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono, a decorrere

dall'anno di quantificazione, nel Fondo di cui all'articolo 3.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Visto,
il Guardasigilli: Orlando

Post/fazione

Questo libro è un contributo alla chiarezza. Un momento d'attenzione, un vademecum per consentire ad una legge che noi abbiamo considerato importante di non passare inosservata, di non passare invano. Questo libro è il risultato di un impegno che abbiamo messo sin dal principio e che costituisce uno dei capisaldi del nostro Corpo Internazionale di Soccorso: una realtà del terzo settore, oggi anche Onlus, che accomuna la stessa esperienza dei due autori, Federica e Fabrizio Marciano di Scala che ci propongono, con arguzia e concretezza, grazie anche alle loro rispettive professionalità e competenze, un libro utile, concreto, necessario per quei tanti che, in Italia, possono beneficiare della legge sul «Dopo di noi». Esso racconta l'esperienza, la sensibilità e l'intraprendenza di una città, quella di Napoli, nella quale noi tutti siamo ma può accadere ovunque e in molte parti d'Italia dove la legge del «Dopo di noi» trova necessità d'attuazione. In questo vademecum i tre autori non si risparmiano suggerimenti, precisazioni, indirizzi e ogni altro supporto che possa aiutare chiunque a capire quella legge. Con il Corpo Internazionale di Soccorso, ci occupiamo di solidarietà. Abbiamo aperto nella Basilica di San Francesco da Paola, sportelli gratuiti al pubblico in materie legali, difesa del consumatore, uno sportello Sacra Rota, uno

sportello sociale, e quello, appunto sul “Dopo di Noi”. A Pizzofalcone presso la Chiesa dell'Immacolata c'è un nostro centro di orientamento medico, dove a titolo gratuito facciamo prevenzione medica e orientamento psicologico, un consultorio Odontoiatrico. Ci siamo guadagnati così il soprannome di: “quei Benemeriti di Pizzofalcone”.

Le nostre missioni all'estero ci hanno portato in Kosovo, Libano, Afghanistan. Abbiamo inviato aiuti in Madagascar e in altri paesi, cerchiamo di dare una mano a chi ce ne fa richiesta. Ci siamo conquistati una credibilità utile alla nostra fiorente attività di servizio verso i più deboli.

Ed è con questa convinzione che con l'avvocato Fabrizio Marciano di Scala, assieme alla sua primogenita e «collega», avvocatessa Federica Marciano di Scala, nonché il contributo del dottor Giuseppe Bagnaro abbiamo deciso di occuparci del “Dopo di noi”. Era ed è nostra ambizione creare i presupposti per un importante centro di solidarietà utilizzando l'ufficio del Trust, che dà benefici all'assistito e può impegnare una grande organizzazione di supporto fra Banche, Assicurazioni, e professionisti lavorando per un solo obiettivo: preservare con una oculata gestione la vita del disabile che, non avendo più i suoi cari accanto, potrà essere tenuto in attività congeniali, con cura e cristiana determinazione.

Per il passato le disabilità venivano assistite in famiglie che allargate ai parenti più prossimi garantivano

l'assistenza e la sorveglianza dei propri cari. Oggi non sarebbe possibile: i nuclei familiari sono composti mediamente da tre persone, genitori e un figlio e, quindi, ci si domanda chi penserà a lui, a lei, dopo la scomparsa dei genitori?

Oggi lo Stato, attraverso la Legge 112 del 2016 ha sintetizzato la possibilità di offrire opportunità e serenità ai nuclei familiari con un disabile in casa. Noi perseguiamo questi obiettivi di tutela, perché la disabilità: “non è un mondo a parte, bensì, una parte del mondo”.

Pierluigi Sanfelice di Bagnoli

Indice

7. Introduzione

9. *Capitolo 1*

**Pianificazione futura:
aspetti brevi da considerare**

12. *Capitolo 2*

Scelta dell'opzione giusta (domande)

16. *Capitolo 3*

Creazione di un trust

32. *Capitolo 4*

**Come accedere
alla consulenza legale e finanziaria**

35. *Capitolo 5*

**Caratteristiche della consulenza professionale
integrata e interdisciplinare**

40. *Capitolo 6*

**Aspetti salienti delle legge 112/2016 sul “Dopo
di Noi” (oltre al trust, gli strumenti alternativi a
tutala del futuro del Disabile)**

56. Appendice

LEGGE 22 giugno 2016, n. 112

**Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare.**

72. Post/fazione

Dato alle stampe per le
edizioni neomediaitalia
nel aprile 2018
presso stabilimenti tipografici
di propria fiducia.

Federica Marciano di Scala è napoletana. Laureata in Giurisprudenza a Napoli e laureanda in Diritto Canonico alla Pontificia Università Lateranense. Studente al 2° anno dello Studio Rotale è già avviata alla professione forense in campo civile ed ecclesiastico con particolare dedizione al diritto Matrimoniale Civile e Canonico. Studiosa dell'istituto giuridico del Trust e della sua applicazione per la tutela dei diritti dei Soggetti con disabilità.

Fabrizio Marciano di Scala è napoletano. È il papà di Federica. Avvocato della Rota Romana lo è anche presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano; Avvocato Patrocinante in Cassazione è esercente la professione forense in campo civile ed ecclesiastico con particolare dedizione al diritto Matrimoniale Civile e Canonico. Impegnato nel sociale attraverso il Corpo Internazionale di Soccorso - Sacro Militare Ordine Costantiniano di S. Giorgio onlus di cui è socio fondatore. Studioso dell'istituto giuridico del Trust e della sua applicazione per la tutela dei diritti dei Soggetti con disabilità.

Euro

ISBN 978-88-95776-08-8



9 788895 776088 >